

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2512-2103



## NUMERO 4\2019

- Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali di S. ZIRULIA
- Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A. di P. FIMIANI
- Il reato di trasporto di rifiuti (art. 256, 1° comma, d.lgs. 152/06): istantaneità vs permanenza di V. PAONE
- Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale di F. POMES
- Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione di G. RIZZO MINELLI
- Il requisito dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale di A. DI LANDRO



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. n. 4/2019

## **Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione**

*Nota a Cass. Pen., sez. IV, sent. 5 maggio 2018 (dep. 6 giugno 2018), n. 25547, Presidente Piccialli, Relatore Montagni ed a Cass. Pen., sez. IV, sent. 25 settembre 2018 (dep. 24 ottobre 2018) n. 48548, Presidente Fumu, Relatore Pezzella.*

## **The crime of water poisoning in the light of two recent rulings by the Court of Cassation**

*Note to Cass. Pen., sez. IV, judgment 5 maggio 2018 (filed 6 giugno 2018), n. 25547, Judge President Piccialli, Judge Rapporteur Montagni and to Cass. Pen., sez. IV, judgment 25 settembre 2018 (filed 24 ottobre 2018) n. 48548, Judge President Fumu, Judge Rapporteur Pezzella.*

**di Giulia RIZZO MINELLI**

**MASSIME:**

*“Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione, avente natura di reato di pericolo presunto, è comunque necessario che un "avvelenamento", di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente il mero superamento dei "limiti soglia" di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo”.*

*“Il reato di avvelenamento di acque o sostanza alimentari, ex articolo 439 del codice penale, è un reato istantaneo ad effetti permanenti che si realizza al momento in cui le condotte inquinanti, per la qualità e la quantità della polluzione, divengono pericolose per la salute pubblica. In tale genere di reati non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. Né rileva il fatto che la scoperta sia avvenuta soltanto a distanza di anni. Pertanto, ai fini dello spostamento in avanti del termine di prescrizione, non viene in rilievo l’evento omissivo della mancata bonifica dei suoli, proprio per l’impossibilità di porre a carico di un medesimo soggetto la responsabilità per un reato costruito nella forma di reato commissivo e poi addebitargli anche l’omessa rimozione delle conseguenze di quel reato”.*

**Abstract.** Il presente contributo si propone di analizzare il reato di avvelenamento di acque, recentemente esaminato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 25547/2018 e nella pronuncia n. 48548/2018. Entrambe le decisioni prendono dettagliatamente in considerazione il delitto ex art. 439 c.p., contestato nelle due vicende nella forma colposa di cui all’art. 452 c.p. . Le sentenze delineano i tratti caratteristici del reato de quo, qualificandolo come reato di pericolo presunto e concordano circa la sua natura di reato istantaneo ad effetti permanenti, tuttavia divergono circa il momento in cui possa dirsi concluso l’*iter criminis* e quindi sul *dies a quo* per il decorso della prescrizione.

**Abstract.** The present contribution is intended to investigate the crime of water poisoning which has been recently examined by the Supreme Court in the judgment number 25547/2018 and in the ruling number 48548/2018. Both decisions take into account the crime *ex* article 439 of the criminal code, disputed in the two events in the form of negligence, referred to the article 452 of the criminal code. The judgments outline the characteristic features of the offence in question, classifying it as alleged danger crime and they agree with its nature of instantaneous crime with permanent effects, but they differ about the time when it can be considered concluded the *iter criminis* and therefore, the starting point of the prescription of the crime

**Parole chiave:** delitto di avvelenamento di acque, momento consumativo, prescrizione.

**Key words:** crime of water poisoning, consumptive moment of the crime, prescription of the crime.



**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La tutela delle acque attraverso il codice penale, la legislazione speciale e la giurisprudenza: premessa – 3. La disamina strutturale della fattispecie – 3.1. L'oggetto materiale del reato – 3.2. L'avvelenamento e il superamento dei valori-soglia previsti per le sostanze tossiche – 3.3. Comune pericolo ed incolumità pubblica – 4. Il caso della fonderia di Carisio e le sentenze dei tribunali di merito – 4.1. Il momento consumativo del reato secondo il giudice di legittimità – 5. La vicenda Studium 2000 – 5.1. La pronuncia della Corte di Cassazione – 6. Qualche conclusione.**

## **1. Introduzione**

Sulla scia di una sempre più frequente realizzazione – e contestazione – dei reati contro l'incolumità pubblica, in generale, e del delitto di avvelenamento di acque, in particolare, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in due diverse e ravvicinate sentenze del 2018, si è pronunciata su significativi casi di avvelenamento colposo della falda idrica, esaminando sotto diversi profili il delitto di avvelenamento di acque di cui all'art. 439 del codice penale.

Con la prima delle sentenze in oggetto, la Corte è stata chiamata a valutare la responsabilità penale, in ordine al delitto di cui agli artt. 439 - 452 c.p., della fonderia Sacal S.p.a., impegnata nella raffinazione di rottami di alluminio ed operante nel Comune di Carisio, in provincia di Vercelli.

La seconda pronuncia, invece, ha avuto riguardo ad un episodio di contaminazione di terreni e di avvelenamento delle acque delle falde sottostanti, superficiali e profonde. In tale ultimo caso, l'avvelenamento è stato la conseguenza dell'omissione da parte dell'imputato di misure idonee ad evitare la dispersione di idrocarburi, oggetto di manipolazione da parte delle società da lui legalmente rappresentata e della mancata adozione delle misure necessarie per l'immediata bonifica dei siti ormai contaminati.

## **2. La tutela delle acque attraverso il codice penale, la legislazione speciale e la giurisprudenza: premessa**



Prima di procedere ad una disamina delle sentenze indicate in epigrafe, pare opportuno soffermarsi sulla tutela apprestata alle acque destinate all'alimentazione sia dal legislatore che dalla giurisprudenza.

L'incriminazione delle condotte volte ad avvelenare le acque a destinazione alimentare è stata introdotta fin dall'iniziale formulazione del codice penale del 1930, allo specifico fine di colpire la diffusività del pericolo conseguente all'avvelenamento che può avere come destinatari un numero indeterminato di persone. Tale finalità trova riscontro in tre specifiche fattispecie delittuose previste dal codice Rocco: avvelenamento di acque o altre sostanze destinate all'alimentazione (art. 439 cod. pen.), adulterazione di acque destinate all'alimentazione (art. 440 cod. pen.) e distribuzione di acque avvelenate od adulterate da altri (art. 442 cod. pen.)<sup>1</sup>.

Inseriti nel Libro II, Titolo VI, tra i delitti contro l'incolumità pubblica, i reati in questione sono volti a tutelare la salute pubblica minacciata, rispettivamente, dall'avvelenamento di acque o sostanze destinate al consumo umano, da condotte fraudolente che pregiudicano la qualità dell'acqua ovvero dal commercio delle predette sostanze avvelenate od adulterate.

Il *discrimen* fra l'avvelenamento e l'adulterazione risiede nella qualità delle sostanze immesse nelle acque, che – nel primo caso – anche se presenti in piccole dosi, devono essere tossiche per l'organismo umano e pertanto idonee a pregiudicare gravemente la salute ovvero a condurre alla morte, mentre nel caso dell'adulterazione esse sono prive di tale attitudine venefica.

L'elemento soggettivo richiesto dai delitti sopradetti è costituito dal dolo generico. Risulta pertanto sufficiente la rappresentazione e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, senza la necessità che il detto evento sia specificamente perseguito al fine di realizzare un pericolo per la salute pubblica.

Tali delitti sono puniti dall'art. 452 c. p. anche nella corrispondente forma colposa ed è proprio tale ultima disposizione che, più di tutte, ha trovato applicazione da parte della giurisprudenza, che vi ha fatto ricorso in ogni ipotesi di gravi avvelenamenti delle acque. Ed infatti, le più gravi contaminazioni delle acque – statisticamente connesse allo svolgimento di attività industriali – sono spesso conseguenza di scarichi di sostanze chimiche e tossiche prodotte da stabilimenti industriali, oppure di percolamenti nelle falde acquifere dei rifiuti ammassati in aree destinate a discarica.

---

<sup>1</sup> Sulla natura delle acque protette dal codice penale agli art. 439 e 440 si rimanda a R. PALMIZI, *Il delitto di avvelenamento di acque*, Milano, 1979. Si veda soprattutto, *Dal controllo della qualità alla gestione delle acque*, Atti del Convegno di Sirmione, in Giur. Agr. It. 1971, pp 531.



Il tema non vanta una cospicua tradizione esegetica. Solo in tempi recenti la giurisprudenza ha iniziato a rivolgere la propria attenzione all'ambiente ed ai casi di avvelenamento e di contaminazione di acque<sup>2</sup>. Si collocano, significativamente, in tal senso, il caso dell'Azienda Coloranti Nazionali e Affini (ACNA) di Cengio, ove il Tribunale di Savona contestò ai dirigenti dello stabilimento industriale il reato di contaminazione ed adulterazione di acque, ai sensi dell'art. 440 cod. pen., per aver inquinato le acque del fiume Bormida<sup>3</sup>, o – ancora – la più recente vicenda legata al Petrolchimico di Porto Marghera<sup>4</sup>, vero e proprio *leading case* in materia di inquinamento ambientale, in cui venne addebitato ai responsabili, fra gli altri, il delitto di avvelenamento colposo di acque, ex artt. 439 e 452 cod. pen.<sup>5</sup>.

Le ragioni di una simile inerzia da parte della giurisprudenza possono riscontrarsi – innanzitutto – nella estrema gravità del reato contemplato all'art. 439 cod. pen., di competenza della Corte di Assise e volto a punire, con la pena della reclusione non inferiore a quindici anni, chi avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che esse siano attinte o distribuite per il consumo. Va anche tenuto in considerazione che la materia ambientale è stata da sempre contraddistinta da una pluralità di fonti e dalla frammentarietà delle discipline, riferite solamente a singoli settori<sup>6</sup> (acqua, aria, rifiuti, inquinamento acustico, tutela degli animali) e ricomprese sia nel codice penale che in numerose leggi speciali.

Per contro, la quasi totale assenza di ulteriori fattispecie incriminatrici, idonee a fronteggiare i più gravi fenomeni di compromissione idrica, ha limitato fortemente la possibilità di muovere accuse

---

<sup>2</sup> L. GIAMPIETRO, *L'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione (nota a Corte di Assise di Alessandria n. 1/2015)*, in A&S 10/2016, 655 ss.; C. RUGA RIVA, *Il caso Spinetta Marengo: avvelenamento delle acque e omessa bonifica al banco di prova della giurisprudenza* (Corte Assise Alessandria, sent. 14 dicembre 2015), in [www.dpei.it](http://www.dpei.it).

<sup>3</sup> L'area tra Cengio e Saliceto è stata inserita tra i Siti contaminati di Interesse Nazionale (ed attualmente continua ad essere ricompresa in tale elenco). I siti d'interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1, D.Lgs. 152/2006).

<sup>4</sup> Trib. Venezia, 2 novembre 2001, Cefis, in [www.petrochimico.it](http://www.petrochimico.it)., nonché in Riv. giur. amb 2003, 119, con nota di F. CENTONZE – F. D'ALESSANDRO, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porta Marghera*; la sentenza è stata confermata sul punto da Corte App. Venezia, 15 dicembre 2004, ss., con nota di C. PIERGALLINI.

<sup>5</sup> Il Tribunale di Venezia tuttavia esclude la configurabilità del delitto in esame posto che le acque di falda contaminate erano prive di destinazione alimentare. Quanto all'adulterazione dell'ittiofauna e dei molluschi, presenti nella laguna contaminata dagli scarichi del Petrolchimico, il Tribunale ritenne insussistente la prova di effetti avversi per la salute umana degli inquinanti.

<sup>6</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto Penale dell' Ambiente*, Torino, 2016 e F. FONDERICO, *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it).



nei confronti di chi, pur pregiudicando la qualità delle acque, non cagiona un “avvelenamento” tale da essere ricompreso nella previsione di cui all’art. 439 del codice penale.

### 3. La disamina strutturale della fattispecie

Entrambe le sentenze oggetto di analisi dedicano ampio spazio all’esame del reato di cui all’art. 439 cod. pen., che – si ripete – contempla il caso di chi «*avvelena acque o altre sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte per il consumo*».

Innanzitutto, conviene precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale assolutamente dominante, l’interesse tutelato dall’art. 439 è l’incolumità pubblica, per il pericolo che alla salute pubblica<sup>7</sup> deriva dall’avvelenamento di acque o di sostanze destinate all’alimentazione<sup>8</sup>. Trattasi di un delitto a forma libera, poiché ciò che rileva è l’effetto intossicante conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente ed è un delitto di evento: la norma si limita a punire un determinato evento – *i.e.* l’avvelenamento – senza però descrivere le diverse modalità attraverso cui lo stesso può venire in essere.

Come si ricava dal dato testuale della disposizione e come rilevano i Supremi Giudici nelle proprie motivazioni, la condotta delittuosa consiste nell’avvelenare acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo, potenzialmente produttive di effetti tossico- nocivi per la salute (così Cass. Sez. 4, n. 15216 del 13/2/2007, Della Torre, Rv. 236168). Al fine di stabilire se una sostanza sia effettivamente idonea ad avvelenare<sup>9</sup>, secondo un

<sup>7</sup> M. MAZZA, *Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari*, in EF, I, Milano, 1958, 636; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, 372; A. JANNITTI PIROMALLO, *Adulterazione contraffazione e commercio di cose in danno alla pubblica salute*, in Enc. Dir., vol. I, Milano, 1958, 603; G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale*, Milano, 1972, 64; R. PALMIERI, *Il delitto di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.)*. *Linee di interpretazione*, Milano, 1979, 61; F. ANTOLISEI, *Diritto Penale, Parte Speciale*, vol. II, 37.

<sup>8</sup> R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1968, 263. Conf. G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in Riv. It. Dir. Pen. e Proc., 1970, 18. Secondo V. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in Giur. sist. dir. pen., F. BRICOLA - V. ZAGREBELSKY, IV, 654, «*il pericolo è concreto ed effettivo, poiché è necessario l’avvelenamento di sostanze effettivamente destinate all’alimentazione e da tale destinazione deriva la probabilità dell’assunzione di veleni da parte di una pluralità indeterminata di persone*». Propende per l’inquadramento della fattispecie tra i reati di pericolo concreto anche R. FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439)*, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, *Trattato di diritto penale*, I, IV, 397 s.

<sup>9</sup> E. BATTAGLINI – B. BRUNO, *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in NSS. N.D.I., VIII, Torino, 1965, 560.



costante orientamento dottrinale, bisogna tenere in considerazione la nozione di veleno esogeno<sup>10</sup>, ossia di veleno proveniente dall'esterno, capace – se presente in dosi sufficienti – di produrre nell'organismo perturbazioni di varia gravità e natura, talvolta mortali.

### 3.1. L'oggetto materiale del reato

L'oggetto materiale del reato è costituito dalle acque o da altre sostanze destinate all'alimentazione. Dottrina e giurisprudenza<sup>11</sup> sono unanimi nel ritenere che l'espressione “*sostanze destinate all'alimentazione*” abbracci tutte quelle sostanze che, introdotte nell'organismo, servono sia a sopperire al suo dispendio di forze vive, sia a fornirgli i materiali di riparazione e di accrescimento oltre che quegli elementi indispensabili per il normale svolgimento delle funzioni fondamentali.

Non è altrettanto pacifico se anche le acque, per poter costituire oggetto materiale del reato, debbano essere destinate alla nutrizione. Nondimeno, dinnanzi ad una formulazione letterale ambigua, dottrina e giurisprudenza prevalenti sostengono che la “*destinazione all'alimentazione*” riguardi anche le acque e non solo le sostanze<sup>12</sup>. Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Suprema Corte nella prima sentenza in commento, nella parte in cui viene affermato che le acque considerate dall'art. 439 cod. pen. sono solo «*quelle destinate all'alimentazione umana*»<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Diverso è invece il concetto di veleno endogeno, che invece si produce: v. Canestrari, Manna, Papa, *Trattato di diritto penale*, 1, IV, 397 s.

<sup>10</sup> Sentenza Corte di Assise di Chieti 19 dicembre 2014, n. 2/14 Sent., Pres. Romandini, Est. Di Geronimo

<sup>11</sup> E. BATTAGLINI-B. BRUNO, *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in NN.D.I., VIII, Torino, 1965, 560; M. MAZZA, *Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari*, cit. Per quanto riguarda la giurisprudenza, Cass. pen. Sez. I, 26/09/2006, n. 35456.

<sup>12</sup> S. BRUCELLARIA, in Dolcini- Gatta, *Codice penale commentato*, IV ed., tomo II, Milano, 2015, sub art. 439, 1948 s.; C. RUGA RIVA, *L'avvelenamento di acque al banco di prova da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto sui criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in Riv. It. Dir e Proc. Pen, per la tesi minoritaria contraria v. in dottrina R. PALMIERI, *Il delitto di avvelenamento delle acque (art. 439 c.p.). Linee di interpretazione*, Milano 1979, 119 (tutte le acque suscettibili di manipolazione) e, in giurisprudenza, Pret. Milano, 14 novembre 1970, Quale Giustizia, 1971, 350 (acque di superficie utilizzate per coltivare e allevare bestiame, ove le sostanze nutrite risentano della contaminazione).

<sup>13</sup> G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale*, cit., 582; B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, Adulterazione o contraffazione in danno alla salute pubblica*, in Dig. D. pen., Utet, 1987, vol. 1, 393; S. CORBETTA, *Sui delitti di comune pericolo mediante frode*, in G. Marinucci - E. Dolcini, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, Vol. II, 185; U. DINACCI, *Inquinamento idrico e codice penale*, in Giust. Pen., 1977, 1, 219; G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte speciale*, Vol. I, 527, per i quali è irrilevante la potabilità delle stesse secondo le leggi sanitarie; A. GARGANI, *Reati contro l'incolunità pubblica. Tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*. in Grosso – Padovani - Pagliaro, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. IX, 2, 308; A. JANNITI PIROMALLO,





Non si può tacere che la più risalente giurisprudenza ritiene sufficiente anche la sola potenziale destinazione delle acque all'alimentazione. Tale orientamento è stato avvalorato, in tempi più recenti, dalla Corte di Assise d'Appello di L'Aquila, che, nel caso Bussi sul Tirino<sup>14</sup>, ha aderito a siffatto indirizzo ed ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece adottato un'interpretazione di carattere maggiormente restrittivo. La Corte di Appello, nella propria disamina, ha valorizzato il dato testuale degli artt. 1 e 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «*Disposizioni in materia di risorse idriche*», i quali estendono espressamente l'ambito di applicazione della legge, e le tutele che ne derivano, a «*tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo*»<sup>15</sup>.

Gli approfondimenti dottrinari della questione, d'altro canto, si sono orientati verso una soluzione ben diversa e tesa a valorizzare l'essenzialità dell'uso alimentare attuale dell'acqua avvelenata, non potendo di per sé rilevare il mero avvelenamento di acque sotterranee che, pur suscettibili di un potenziale impiego alimentare, non siano state a ciò concretamente destinate.

Accogliendo questa ultima interpretazione dottrinale, la Corte di Assise di Chieti (giudice di primo grado nel caso Bussi) ha così sostenuto che il reato di avvelenamento, dovendo rispondere ad un principio di offensività concreta, richiede l'attuale destinazione alimentare delle acque che presentino un livello di contaminanti pericoloso per la salute, atteso che solo l'attualità dell'uso dell'acqua può determinare quel concreto pericolo per la salute pubblica a fronte del quale viene previsto un trattamento sanzionatorio di estremo rigore.

D'altronde, un'interpretazione estensiva della locuzione «*destinate all'alimentazione*» trasformerebbe il participio «*destinate*» in «*destinabili*» e determinerebbe, di conseguenza, una analogia in *malam partem*.

### 3.2. L'avvelenamento e il superamento dei valori-soglia previsti per le sostanze tossiche

---

*Adulterazione contraffazione e commercio di cose in danno alla pubblica salute*, cit; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale, parte speciale, vol. VI*, cit. 405.

<sup>14</sup> Corte di Assise d'Appello di L'Aquila, 17 febbraio 2017 (dep. 17 maggio 2017), Pres. Catelli, Est. Servino.

<sup>15</sup> La Corte rileva come tale argomento era già stato più volte invocato dalla precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativamente al delitto di adulterazione di acque di cui all'art. 440 c.p. (Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 1304).



La Suprema Corte, in entrambe le pronunce oggetto di analisi, ha anche accuratamente esaminato il rapporto intercorrente tra l'avvelenamento, rilevante ai sensi dell'art. 439 c.p., e il superamento dei valori-soglia previsti dalla legislazione speciale (d. lgs. 152/2006), che ha dato adito a contrasti soprattutto dottrinali.

Ciò posto, gli Ermellini hanno osservato che, ai fini della configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, non è sufficiente – neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del *fumus* del reato – «*l'esistenza di rilevamenti attestanti il superamento dei determinati livelli di contaminazione, trattandosi di indicazioni di carattere meramente precauzionale, il cui superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall'art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*<sup>16</sup>, la quale sanziona condotte di “inquinamento”, ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un “minus” rispetto all'ipotesi di “avvelenamento”<sup>17</sup>».

Sul punto, nelle due sentenze viene ribadito come il termine “*avvelenamento*” abbia una pregnanza semantica tale da renderne deducibile il pericolo per la salute pubblica e debba essere pertanto riferito a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi.

### 3.3. Comune pericolo ed incolumità pubblica

---

<sup>16</sup> L'articolo 257, comma 1, del D. Lgs n. 152/06 257 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242. In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento. Ad avvalorare tale conclusione sta il rilievo che il comma 1 dell'art. 257 non menziona altri soggetti e ciò benché l'art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. L'autonomia della posizione di colui il quale cagiona l'inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall'art. 245 che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Tale articolo sanziona chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

<sup>17</sup> Cass. Pen. Sez. I, Sent., ud. 19 settembre 2014, dep. 29 ottobre 2014, n. 45001, Rv. 261135-01.



Il delitto di avvelenamento di acque, ricompreso tra i reati contro l'incolumità pubblica, configura un reato di pericolo e – come tale – accorda una tutela anticipata e preventiva a beni di rango elevato quali la vita o l'integrità fisica, intesi nella loro dimensione collettiva, rispetto a condotte caratterizzate da potenzialità lesiva diffusa e frequenti nelle moderne società produttive.

Il delitto di cui trattasi rientra, sulla base della stessa sistematica codicistica, fra i cosiddetti delitti di comune pericolo mediante frode ed è dunque caratterizzato dalla diffusività del pericolo, intesa come capacità di estensione o di espansione e dalla indeterminatezza delle vittime. Quindi, affinché si configuri il reato di avvelenamento di acque è necessaria una condotta che, per la qualità e quantità dell'inquinante, sia pericolosa per la salute pubblica<sup>18</sup>.

Come sottolineato dalla Suprema Corte, oltre al limite di applicabilità rappresentato dalla tassativa indicazione degli oggetti materiali, la norma prevede una ben precisa soglia temporale, oltre la quale l'ipotesi delittuosa ivi prevista non può più verificarsi: difatti presupposto del reato è che l'avvelenamento abbia luogo prima che le acque o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo.

Funzione essenziale di tale limite è quella di individuare la barriera tra comune pericolo e pericolo individuale: perciò l'avvelenamento successivo all'attingimento o alla distribuzione è necessariamente diretto verso una o più persone determinate, configurandosi quindi come delitto contro la vita o l'incolumità individuale anziché come un delitto contro la pubblica incolumità.

La norma colpisce la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone, con la conseguenza che tale fattispecie potrà essere integrata ogniqualvolta l'avvelenamento sia compiuto in una fase anteriore alla destinazione dell'acqua o della merce ad uno specifico acquirente.

Più nel dettaglio, occorre evidenziare che la Corte, nelle sentenze che a breve saranno esaminate, facendo leva sulla disposizione della norma incriminatrice, che non richiede che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica, condivide e giustifica l'orientamento giurisprudenziale che considera il reato di cui all'art. 439 cod. pen. come fattispecie di pericolo presunto<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> A. LAI, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in Enc. Giur. Treccani, XVI, 1989, 1

<sup>19</sup> Per la sussistenza del reato non occorrerebbe quindi la prova del pericolo cagionato per la salute collettiva E. BATTAGLINI - B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, cit., 560; F. CENTONZE - D'ALESSANDRO, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, in Riv. Giur. Amb., 2003, 184, il quale, pur riconoscendo che il termine "avvelenamento" ha una pregnanza semantica del tutto analoga a quella di "epidemia", ritiene che l'applicazione della norma ai soli casi di acque o sostanze alimentari non ancora immesse al consumo.



I Supremi Giudici hanno così fatto propria l'opinione più tradizionale, che, muovendo proprio dall'assenza nella fattispecie di ogni riferimento al pericolo, qualifica il delitto come un reato di pericolo astratto<sup>20</sup>. Va aggiunto, tuttavia, che tale orientamento non trova totale condivisione: infatti, secondo una giurisprudenza minoritaria<sup>21</sup> ed alcuni commentatori, il pericolo è concreto<sup>22</sup>. Ed invero, la particolare pregnanza semantica del termine avvelenamento e la pena particolarmente elevata inducono a ritenere che una volta accertato che le sostanze avvelenate siano effettivamente idonee a recare pregiudizio, il pericolo per la salute pubblica si presume.

Una particolare rielaborazione dell'interpretazione tradizionale è fornita da una importante pronuncia giurisprudenziale<sup>23</sup>, la quale ha introdotto il concetto di pericolo reale anche nei reati di pericolo astratto – tra i quali viene annoverato il delitto in esame – ed ha sostenuto, a fondamento di tale asserzione, che sia sempre possibile individuare un pericolo reale scientificamente accertato, non essendo sufficiente il ricorso a presunzioni di pericolosità al fine di ritenere integrato l'elemento oggettivo. Il giudice dovrà pertanto accertare se, nel caso concreto, gli inquinanti rilevati superino o meno la soglia costituita dalle classi astratte di assunzione delle sostanze tossiche.

---

<sup>20</sup> MARINUCCI- E. DOLCINI, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., 152, nel senso che lo schema del pericolo astratto è il solo in grado di assicurare protezione a tutti quei beni (quali ad es. i beni ambientali) suscettibili di essere messi in pericolo non da una singola condotta, ma dal cumularsi di una molteplicità di condotte; D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 652. Riguardo alla necessità di una anticipazione della tutela ad una soglia prodromica rispetto a quella del pericolo, proprio in materia alimentare.

<sup>21</sup> Corte di Assise di Alessandria, 14 dicembre 2015, n. 1 (dep. 6 giugno 2016), sul caso Spinetta Marengo. La Corte in tale pronuncia qualifica il delitto di avvelenamento doloso di acque come un reato di pericolo concreto. I giudici pervengono a tale conclusione tramite la valorizzazione della pregnanza semantica del termine “avvelenamento” e dalla severità della pena minacciata che suggerirebbe di esigere un livello di offesa più significativo.

<sup>22</sup> T. PADOVANI- L. STORTONI, *Diritto penale, Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 2006, 134; R. PALMIERI, *Il delitto di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.). Linee di interpretazione*, cit., 61; C. SALTELLI- E. ROMANO-DI FALCO, *Commento Teorico Pratico del nuovo Codice Penale, con prefazione del guardasigilli Alfredo Rocco, art. 439*, Utet, 1940, 564; Cass. Pen., sez. IV, ud. 13 febbraio 2007- dep. 17 aprile 2007, sentenza n. 15216, imp. Della Torre, CED 236168, la quale, pur ritenendo che si tratti di fattispecie di pericolo astratto, ritiene che il termine “avvelenamento” abbia una tale pregnanza semantica da richiedere che il giudice accerti concretamente che si sia verificato il pericolo di un effetto avverso per la salute (fattispecie in tema di sversamento accidentale di acido cromico nelle acque del Rio Bagnon, confluyente del Sile); F. DI DIO, *Avvelenamento di acque ed effetti tossico nocivi per la salute: la pericolosità (non) deve essere scientificamente accertata*, in *Dir. Giur. Agr. Amb.*, 2002; altri autori, invece, sottolineando come il concetto di avvelenamento sia riferibile soltanto a condotte che, per la qualità e la quantità del veleno usato, creino il pericolo di un effetto tossico, G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, cit, ritengono che si tratti di reato di pericolo concreto.

<sup>23</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15216, cit, cfr. Trib. Venezia 2 novembre 2001, Cefis, RGA 2003, 119, con nota di F. CENTONZE-F. D'ALESSANDRO, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, cit.; confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 dicembre 2004, con nota di PIERGALLINI; Corte di Assise di Chieti 19 dicembre 2014, Di Paolo e altri, [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)



L'avvelenamento, secondo una condivisa ricostruzione<sup>24</sup>, è contraddistinto da due indici: uno di tipo qualitativo, relativo all'immissione nelle acque di sostanze tossiche per l'uomo e l'altro di tipo quantitativo, concernente l'effettiva idoneità di tali sostanze, in base alla loro quantità, alle loro modalità ed alla loro concentrazione, a determinare un concreto pericolo per gli assuntori. Ebbene, la Suprema Corte, in entrambe le sentenze, ha sostenuto che sia pericolosa per il bene giuridico tutelato l'immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.

Dunque, non integrerebbe avvelenamento il mero superamento dei limiti di potabilità delle acque né il travalicamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione consentite e rilevanti in tema di obblighi di bonifica. In tal senso, il giudice di legittimità ha rilevato che non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere – senza rischio – quotidianamente e sul lungo periodo<sup>25</sup>; infatti l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale<sup>26</sup>, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute<sup>27</sup>.

#### **4. Il caso della fonderia di Carisio e le sentenze dei tribunali di merito.**

Il Tribunale di Vercelli, in primo grado, aveva affermato, ai sensi degli artt. 439 e 452 cod. pen., la penale responsabilità dell'amministratore delegato e del delegato in materia di sicurezza ed ecologia della fonderia Sacal di Carisio, per aver impiegato nelle proprie lavorazioni trucioli di alluminio contaminati da diossina, la cui dispersione aveva determinato l'avvelenamento delle acque e – conseguentemente – delle sostanze alimentari prodotte negli orti e negli allevamenti circostanti.

Successivamente, invece, la Corte di Appello di Torino aveva assolto gli imputati con la formula «*perché il fatto non sussiste*», asserendo che l'inquinamento delle acque e il loro avvelenamento non potesse configurarsi nei casi, come quello di specie, in cui i quantitativi di diossine e di

---

<sup>24</sup> Corte di Assise di Chieti, 19 dicembre 2014, Pres. Romandini, Est. Di Geronimo.

<sup>25</sup> M. MAZZA., *Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari*, cit.; E. JANNITTI PIROMALLO, *Adulterazione contraffazione e commercio di cose in danno alla pubblica salute*, cit.; secondo V. PATALANO, *Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo*, Napoli, 1975, 83, la destinazione all'alimentazione implica il riferimento ad un concreto pericolo.

<sup>26</sup> Sul punto, R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, cit, 263.

<sup>27</sup> Recentemente ribadito da Cass. Pen., Sez. 1, n. 45001 ud.19/09/2014 - dep. 29/10/2014, rv. 261135.



policlorobifenili dispersi nell'ambiente fossero a tal punto minimi da non poter scientificamente produrre effetti avversi per la salute.

Difatti la Corte territoriale, soffermandosi sulla nozione di avvelenamento per come formulata dal diritto vivente, aveva osservato che essa è riferibile solo a quelle condotte che, per la qualità e la quantità delle sostanze inquinanti, risultino pregiudizievoli per la salute e per l'incolumità pubblica. Nel caso di specie, le sostanze contaminanti impiegate nella fonderia non rientravano fra quelle definite genotossiche<sup>28</sup> e dunque la Corte aveva escluso che una quantità contenuta delle predette sostanze potesse avere effetto cancerogeno. A comprova di ciò, concludevano i giudici piemontesi che, se le diossine di alluminio fossero ritenute tossiche, il loro impiego sarebbe vietato dalla legge, come peraltro già avviene per altre sostanze, la cui potenzialità nociva è ben nota, ad esempio, nel caso dell'amianto.

Le parti civili, con proprio ricorso, lamentavano la violazione di legge per aver la Corte territoriale errato sul momento consumativo del reato e quindi sul *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione e ritenevano sussistere il vizio motivazionale.

#### 4.1. Il caso della fonderia di Carisio e le sentenze dei tribunali di merito

Il delitto, sia nella forma dolosa che in quella colposa, si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'avvelenamento delle acque o delle sostanze destinate all'alimentazione, ossia quando le stesse abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che le ingeriscono<sup>29</sup>.

La valutazione sul momento consumativo del reato di avvelenamento di acque è stata oggetto di approfondito esame da parte degli Ermellini, i quali sono stati chiamati a valutare se, nel momento in cui è intervenuta la sentenza della Corte di Appello, fosse o meno già decorso il termine massimo di prescrizione del delitto in questione.

---

<sup>28</sup> Si definisce genotossica una sostanza in grado di alterare il materiale genetico delle cellule, provocando effetti avversi sulla salute umana. Tali sostanze danneggiano il materiale genetico delle cellule e possono favorire lo sviluppo di patologie croniche come cancro e malattie ereditarie.

<sup>29</sup> E. BATTAGLINI- B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, cit., 561.



La Corte di Appello, nel caso di specie, aveva qualificato il delitto di avvelenamento come un reato istantaneo, la cui consumazione si verifica con la condotta idonea a determinare l'avvelenamento ed aveva di conseguenza individuato il *dies a quo* nel momento in cui erano state effettuate le analisi sugli ortaggi risultati contaminati.

Secondo i giudici di legittimità, il delitto in esame disciplina un reato istantaneo ad effetti permanenti<sup>30</sup>, la cui consumazione coincide con il momento in cui le condotte inquinanti, *«per la qualità e la quantità della polluzione, costituiscono un pericolo per la salute pubblica e sono quindi potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute»*. Nei cosiddetti reati ad effetti permanenti, infatti, ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato e non invece l'offesa, che si esaurisce nel momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta tipica.

Come rileva la Corte, in caso di inquinamento protratto per un lungo periodo di tempo, si viene a configurare un reato istantaneo a condotta perdurante, che determina lo *«spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente “sostenga” concretamente la causazione dell'evento»*. Nondimeno, *l'iter criminis* si chiude nel momento in cui cessa la condotta ed esso può essere determinato dal sequestro del sito inquinante<sup>31</sup>, come nel caso concreto, o da altre evenienze in grado di escludere la reiterazione delle polluzioni<sup>32</sup>.

Pertanto, secondo i Supremi Giudici, anche computando il periodo di prescrizione dalla data del sequestro, il termine sarebbe egualmente spirato dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza oggetto di impugnazione. Detta circostanza dimostra la carenza di un concreto interesse in capo alle parti civili a censurare la valutazione della Corte territoriale rispetto alla individuazione della data di maturazione del termine di prescrizione, posto che questo ultimo risulta comunque spirato nelle more del giudizio di appello.

---

<sup>30</sup> Ciò trova accoglimento anche in dottrina, per tutti S. CORBETTA, in Marinucci-Dolcini *Trattato*, vol. II, 224; V. MANZINI, *Trattato di Diritto Penale*, vol. VI, 410; G. RABAGLIETTI, *La tutela dell'alimentazione nel Codice Penale*, in *Giur. Agr. It.*, 1974, 623, in senso contrario F. SGUBBI, *Diritto dell'ambiente: le discipline di settore*, Torino, 2000, per il quale si tratterebbe di reato permanente.

<sup>31</sup> Nel caso di specie, la fonderia SACAL S.p.a. era stata sottoposta a sequestro in data 29 giugno 2009 ed a decorrere da tale data deve ritenersi consumato il reato.

<sup>32</sup> La Corte dichiara infondato il secondo motivo perché, anche computando il periodo di prescrizione dalla data del sequestro, il termine risulta comunque spirato dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza impugnata dai ricorrenti. Da ciò consegue la carenza di un concreto interesse in capo alle parti civili a censurare la valutazione della Corte territoriale rispetto alla individuazione della data di maturazione del termine di prescrizione, *«posto che il termine risulta comunque spirato nelle more del giudizio di appello e che legittimamente la Corte territoriale ha esaminato funditus i motivi affidati agli atti di appello degli imputati, in considerazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e della presenza delle parti civili nel giudizio»*



## 5. La vicenda “Studium 2000”.

A distanza di pochi mesi da tale decisione, la IV sezione della Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi del delitto di avvelenamento di acque. In tale secondo caso, all'imputato, con due differenti decreti di citazione, veniva contestata la contaminazione di un vasto terreno di sua proprietà e delle aree ad esso circostanti (tra cui quella di proprietà dell'Università del Salento, all'epoca cantiere edile per la realizzazione di un polo universitario denominato Studium 2000) e l'avvelenamento colposo delle acque delle falde sottostanti, superficiali e profonde, destinate all'irrigazione e, potenzialmente, anche alla alimentazione diretta.

L'avvelenamento sarebbe derivato, *«prima, dall'omissione delle misure idonee a evitare la dispersione degli idrocarburi; poi, dalla mancata adozione delle misure necessarie per l'immediata bonifica del sito ormai contaminato»*. In entrambi i gradi di merito, l'imputato era stato condannato per il reato di avvelenamento colposo di acque.

L'imputato presentava pertanto ricorso per cassazione, articolandolo in undici motivi. Con l'ottavo, in particolare, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del reato; a tal fine, egli censurava la ricostruzione della fattispecie per come operata dai Giudici di merito in termini di reato permanente, argomentando che andassero – invece – applicati i principi elaborati dalla stessa sezione della Corte nella vicenda Eternit, perfettamente sovrapponibili al caso di specie. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la condotta si sarebbe esaurita, al più tardi, nel momento in cui si è realizzato l'evento di pericolo incriminato. In altri termini, è con l'evento che il reato è perfetto e consumato, risultando del tutto irrilevante la persistenza dell'avvelenamento, ormai non più sostenuto dall'unica condotta tipica, *i.e.* quella attiva di immissione delle sostanze inquinanti. L'avvelenamento, quindi, si sarebbe consumato alcuni anni prima rispetto all'accertamento della contaminazione. Di contro, nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, poteva essere attribuita, rispettivamente, né al comportamento omissivo successivo alla chiusura dell'impianto, né agli effetti nocivi ulteriori, conseguenti al primo avvelenamento.

### 5.1. La pronuncia della Corte di Cassazione





Con precipuo riguardo al delitto di avvelenamento, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, giudicando fondato il motivo di ricorso sopra richiamato, ha, innanzitutto, scandito temporalmente la vicenda. Difatti, l'impianto gestito dall'imputato era stato dismesso tra il 1997 e il 1998, mentre la contaminazione della falda si era verificata diversi anni dopo, nel 2005.

Nonostante la distanza temporale intercorrente tra la dismissione dell'impianto (e quindi tra la cessazione della condotta inquinante) ed il concreto avvelenamento della falda (cioè l'evento del reato), la Corte, ribadendo quanto sostenuto dalla medesima sezione nel caso della fonderia Sacal, ha affermato che il reato di avvelenamento di acque, pur qualificandosi come reato di pericolo presunto, necessita di un avvelenamento di per sé produttivo di pericolo per la salute pubblica. Tale pericolosità, che deve essere scientificamente accertata, va riferita a quella *«dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute, non essendo sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo»*. Dunque, non rileva che l'avvelenamento della falda sia avvenuto in un periodo assai lontano da quello in cui lo stabilimento è stato dismesso, atteso che la consumazione del reato va ravvisata nel momento in cui si realizza l'evento "avvelenamento", cioè nel momento in cui si verificano fattori *«di pericolo per la salute pubblica»*.

I Supremi Giudici, poi, hanno evidenziato le differenze intercorrenti tra la fattispecie di cui all'art. 439 c.p. e quella di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., invocata dal ricorrente. Le differenze si basano proprio sul diverso momento consumativo. Nel caso dell'art. 439 c.p., il reato si configura nel momento in cui si realizza l'avvelenamento delle acque, mentre, con riguardo al delitto di cui all'art. 434 c.p., se l'evento-disastro si realizza, si verifica l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, ma – invece – se il disastro non si concretizza il reato si configura comunque, nella forma semplice di cui al primo comma, a fronte della sussistenza di un concreto pericolo di disastro. Ciò posto, gli Ermellini hanno valutato se, realizzatosi l'avvelenamento, sull'imputato incombessero obblighi d'intervento idonei a "ritardare" il *tempus commissi delicti*, al punto da ritenere, come fatto dai giudici d'appello, la consumazione del reato tuttora 'in corso'. Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, ha ritenuto che *«nei reati istantanei ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato»*. Dunque, non è



consentito «porre a carico di un medesimo soggetto, in via generale, la responsabilità per un reato costruito nella forma di reato commissivo e poi addebitargli anche l'omessa rimozione delle conseguenze di quel reato». Su tali premesse, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del reato di cui agli artt. 439 e 452 c.p. per intervenuta prescrizione.

## 6. Qualche conclusione

Entrambe le pronunce in commento concordano nel ritenere che il delitto di avvelenamento di acque sia un reato istantaneo a condotta perdurante, la cui consumazione si verifica quando le acque, per come contaminate, vengono a rappresentare «un pericolo per la salute pubblica e sono quindi potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute». Esse, così, dimostrano di condividere le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza Eternit circa l'individuazione del *tempus commissi delicti*. In tale nota vicenda, la Quarta Sezione Penale aveva ritenuto che, in caso di evento differito, in cui vi è notevole distanza temporale fra la condotta e l'evento tipico, è quest'ultimo ad essere rilevante ai fini della consumazione dell'illecito penale. Laddove il reato sia istantaneo a condotta perdurante, l'evento disastroso, pur realizzandosi contestualmente al manifestarsi della condotta causativa, si protrae fino a quando il comportamento illecito viene perpetrato, determinando uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato; consumazione che permane fino a quando la condotta dell'agente concretamente sostiene la causazione dell'evento. Alla luce di tali considerazioni, i Giudici hanno concluso asserendo che la consumazione del disastro (nel caso di specie mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto) non potesse considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui delle lavorazioni.

Le due sentenze commentate, facendo applicazione di tali principi, solo in apparenza affermano concetti divergenti. Nel c.d. caso Sacal, poiché l'evento era correlato ad una condotta perdurante, la Corte ha ritenuto che la consumazione del reato coincidesse «con la cessazione della condotta, che può dipendere dal sequestro del sito inquinante [...] o da altre evenienze che escludono la reiterazione delle polluzioni». Dunque, la Corte – in ragione del momento in cui era cessata la condotta dell'agente – ha ritenuto che l'*iter criminis*, rilevante ai fini della prescrizione, si fosse concluso nel momento in cui era stata disposta la misura ablativa del sito contaminante.

Nella vicenda Studium 2000, invece, è stato privilegiato ai fini della prescrizione solo l'evento, a fronte di una condotta esauritasi diverso tempo prima la sua verifica. Gli Ermellini hanno



ritenuto centrale, per individuare il *dies a quo*, il momento in cui si era realizzato l'inquinamento della falda: cioè quando l'avvelenamento delle acque era passato dalla sfera del singolo a quella della collettività, divenendo fattore di pericolo per la salute pubblica.

Infatti, nel caso di specie, in un determinato momento storico era cessata l'attività dello stabilimento ed erano stati interrati i serbatoi, ed in un secondo momento (assai distante) questi avevano rilasciato idrocarburi nel terreno, inquinando la falda acquifera. Dunque, ad avviso della Corte, in ragione della struttura del reato, la consumazione del delitto va collocata quando si realizza l'avvelenamento.

Diversamente opinando, oltre ad esorbitare dalla struttura del reato, si premierebbe «*chi interra una sorta di "bomba ad orologeria"*» adducendo a proprio favore quale tempo necessario per prescrivere il reato, lo spazio temporale che intercorre tra l'interramento e l'esplosione.